

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

dal **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

e dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MATTARELLA)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1963

Ulteriore aumento della spesa prevista dal terzo comma, lettera *b*), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, concernente provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 10 febbraio 1962, n. 75, l'autorizzazione di spesa prevista dal terzo comma, lettera *b*), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali, è stata elevata all'importo complessivo di lire 27 miliardi e 900 milioni, con una quota annua di lire 930 milioni.

In base a nuove segnalazioni di mutui richiesti dai Comuni, dalle Province e dai Consorzi di bonifica, a norma degli articoli 10 e 12 della citata legge n. 739, il fabbisogno di spesa annua per l'ammortamento dei mutui stessi viene ad elevarsi di circa lire 200 milioni.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, inteso ad autorizzare tale maggiore spesa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La spesa di lire 3 miliardi prevista dal terzo comma, lettera *b*), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica a norma degli articoli 10 e 12 della stessa legge, già elevata a lire 27 miliardi e 900 milioni per effetto della legge 10 febbraio 1962, n. 75, è ulteriormente elevata a lire 33 miliardi e 900 milioni, in ragione di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61, di lire 930 milioni per ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63, di lire 1 miliardo e 130 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1963-1964 al 1989-90, di lire 1 miliardo e 30 milioni per l'esercizio 1990-91 e di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1991-92 e 1992-93.

Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1963-64, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.